



Sent. n. 32/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Miele	Presidente
dott. Pasquale Fava	Consigliere
dott. Massimo Balestieri	Consigliere, rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 79860 iscritto nel registro di segreteria nell'anno 2023 promosso dalla procura regionale nei confronti di:

- X X (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Baglivo;
- X X (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Raoul Castelli;
- X X (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Pulcini;
- X X (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Carbone;

e con l'intervento adesivo di:

Anas S.p.A. (C.F.: 80208450587), in persona del

Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

visti gli atti di causa;

uditi, nella udienza pubblica del 28/09/2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore consigliere Massimo Balestieri, la Procura regionale, nella persona del vice procuratore generale Chiara Imposimato, l'Avvocato dello Stato Giovanni Pintus per Anas, l'avv. Baglivo per la convenuta X, l'avv. Castelli per il convenuto X, l'avv. Pulcini per il convenuto X e l'avv. Carbone per il convenuto X.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri X X, X X, X X, X X, chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno a favore di Anas S.p.A. della somma complessiva di € 4.319.770,50 o in subordine di € 3.612.922,50, come determinata e imputata, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Ha rappresentato che il fascicolo è stato aperto a seguito della notizia stampa del OMISSIS, acquisita con protocollo n. OMISSIS del OMISSIS e che l'attività istruttoria è stata delegata alla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria in data

20.11.2015 e di aver ricevuto in data 19.11.2015 un esposto - denuncia da parte di OMISSIS, a seguito della comunicazione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS.

Ha, poi, esposto di aver acquisito notizie di stampa, di aver ricevuto ulteriore documentazione da parte di Anas, con particolare riferimento alla transazione intervenuta con la convenuta X con la revoca della costituzione di parte civile, e da parte del Magistrato Delegato al controllo su ANAS S.p.A. ex art. 12 L. 259/58 e di aver chiesto ulteriori approfondimenti alla Guardia di Finanza.

Ha, quindi, rappresentato che, in sede penale, i convenuti sono stati condannati con la sentenza di patteggiamento n. OMISSIS, divenuta irrevocabile, oggetto dell'Ordinanza in data 30.04. OMISSIS di correzione dell'errore materiale relativo alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

2. Con invito a dedurre, la Procura regionale ha contestato le seguenti voci di danno erariale:

1) danno patrimoniale diretto sub specie di esborsi indebiti e di minori entrate da parte di ANAS S.p.a.;

2) danno da disservizio sub specie di interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione;

3) danno all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza (ANAS S.p.A.).

La Procura regionale ha, quindi, esaminato le controdeduzioni dei convenuti, ritenendole non sufficienti a superare le ipotesi di responsabilità prospettate nell'invito a dedurre e ha rilevato che dalla documentazione in atti, e in particolare da quelli acquisiti dal procedimento penale, *"risulta emergere la preordinata illecita gestione di numerosissimi procedimenti amministrativi di competenza di ANAS S.p.a., imputabile agli odierni convenuti"*.

3. La Procura regionale ha, quindi, richiamato quanto emerso nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS in ordine al sistema corruttivo posto in essere dai convenuti in relazione ai lavori affidati alle ditte aggiudicatarie e alle procedure espropriative e la sentenza a pena patteggiata n. OMISSIS, relativa alle seguenti fattispecie di reato: associazione a delinquere (art. 416 c.p. capo di imputazione n.1), corruzione X (capo di imputazione n.2), corruzione e turbativa d'asta

OMISSIS - OMISSIS (capi di imputazione n. 6 e n. 8),
corruzione OMISSIS (capo di imputazione n. 11),
corruzione e turbativa d'asta OMISSIS (capi di
imputazione n. 15, n. 17 e n. 18), corruzione e
turbativa d'asta OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (capi di
imputazione n. 20, n. 20 bis, n. 22 e n. 24),
corruzione e turbativa d'asta OMISSIS (capi di
imputazione n. 27, n. 29 e n. 31), corruzione OMISSIS
- OMISSIS (capo di imputazione n. 32), corruzione e
turbativa d'asta OMISSIS (capi di imputazione n. 34
e n. 36), corruzione OMISSIS (capo di imputazione n.
37), corruzione e turbativa d'asta OMISSIS OMISSIS
(capi di imputazione n. 39 e n. 41), corruzione
OMISSIS - OMISSIS (capo di imputazione n. 42),
corruzione OMISSIS - vicenda espropri (capo di
imputazione n. 49), corruzione OMISSIS (capo di
imputazione n. 25), concussione per induzione
OMISSIS (capo di imputazione n. 9), voto di scambio
- art. 96 D.P.R. 361/1957 (capo di imputazione n.
13), truffa ai danni di ANAS S.p.A. art. 640 c.p.
(capo di imputazione n. 44). La Procura regionale
ha, quindi, evidenziato le condanne intervenute con
la citata sentenza n. OMISSIS.

4. La Procura regionale si è, poi, soffermata ad
analizzare la transazione intercorsa tra Anas e la

convenuta X con cui la citata convenuta si è impegnata a versare la somma di € 192.032,00, di cui € 173.000,00 a titolo di risarcimento del danno e € 19.032,00 per le spese legali, rilevando che la transazione non determina l'improcedibilità dell'azione contabile e che la stessa transazione fa salva l'azione della Procura contabile.

5. La Procura regionale ha, quindi, esaminato gli esiti delle verifiche svolte dall'ANAS su quattro procedure espropriative sulle quali in sede penale era emersa la sussistenza di accordi corruttivi volti a favorire la posizione di privati, rilevando che per i seguenti soggetti è emersa la corresponsione da parte di Anas di somme superiori a quelle dovute: OMISSIS e OMISSIS (capo di imputazione 2); OMISSIS (capo di imputazione 49); OMISSIS (capo di imputazione 49).

6. La Procura regionale ha, poi, rilevato la sussistenza delle seguenti voci di danno, evidenziando che non è maturata la prescrizione, in quanto, relativamente al danno all'immagine, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale e, per quanto attiene al danno patrimoniale, la prescrizione decorre dalla scoperta, trattandosi di una fattispecie di

occultamento doloso, rilevando anche la costituzione di parte civile in data 20/03/2018, con gli effetti di cui agli articoli 2943 e 1310 c.c..

6.1 Danno patrimoniale diretto da esborsi indebiti e minori entrate.

La Procura regionale ha contestato il danno patrimoniale subito da ANAS, derivante dalle maggiori somme, rispetto a quelle dovute, corrisposte a tre soggetti interessati dalle procedure espropriative, e dall'indebita riduzione dell'importo delle penali di cui ha beneficiato la ditta OMISSIS. Sul punto, ha rilevato che *"Dal complessivo esame delle risultanze documentali acquisite, tali ingenti danni risultano ascrivibili - ai fini dell'imputazione di responsabilità amministrativo-contabile - ai soggetti che, in violazione agli obblighi di servizio connessi alle funzioni ricoperte all'interno di ANAS, con le loro condotte attive ed omissive sono intervenuti (anche di fatto) nei procedimenti decisionali, in spregio dell'interesse pubblico e dei precetti penali, adottando o facendo adottare atti prodromici, deliberativi e conseguenti che hanno determinato indebiti esborsi o minori entrate per l'Ente, in esecuzione di medesimo disegno criminoso, assunto,*

nel caso di specie a vera e propria associazione a delinquere" (pag. 68 e pag. 69 della citazione).

La Procura regionale ha, quindi, ravvisato la sussistenza della condotta dolosa nella convenuta X, Dirigente preposta al OMISSIS della OMISSIS, e nei convenuti X e X, evidenziando le seguenti voci di danno quale somme maggiore corrisposta da Anas rispetto a quella dovuta: a) ditta OMISSIS e OMISSIS (capo di imputazione 2): € 234.583,61, somma imputata in solido a titolo di dolo ai convenuti X, X e X; b) ditta OMISSIS (capo di imputazione 49): € 565.189,46, somma imputata in solido a titolo di dolo ai convenuti X e X c) ditta OMISSIS (capo di imputazione 49): € 584.279,80, somma imputata in solido a titolo di dolo ai convenuti X e OMISSIS; d) illecita riduzione dell'importo delle penali dovute dalla ditta OMISSIS (capi di imputazione n. 20, n. 21 bis, n. 22 e n. 24): € 291.023,60, somma imputata in solido a titolo di dolo ai convenuti OMISSIS e OMISSIS.

La Procura ha, quindi, chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per € 1.675.076,47, a titolo di dolo e in solido in capo ai convenuti X e X e fino alla concorrenza della somma di € 234.583,61 per il convenuto X.

6.2 Danno da disservizio sotto sub specie di interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione.

La Procura regionale ha contestato il danno da disservizio, quantificato in via equitativa nella percentuale del 50 per cento della retribuzione media mensile lorda percepita, per complessivi € 200.462,07, di cui € 74.050,42 a carico della convenuta X, € 38.967,94, a carico del convenuto X, € 27.374,71, a carico del convenuto X, € 60.096,00, a carico del convenuto X.

6.3 Danno all'immagine e al prestigio dell'amministrazione.

La Procura regionale ha contestato il danno all'immagine, richiamando gli atti acquisiti in sede penale e la sentenza a pena patteggiata che, pur non avendo efficacia di giudicato, costituisce *"un elemento di prova privilegiato che può essere disatteso solo attraverso la dimostrazione dell'inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale"* (pag. 79 della citazione). La Procura regionale ha, quindi, evidenziato che le condotte dei convenuti hanno leso il prestigio e la credibilità dell'amministrazione e la vicenda ha avuto risonanza sui mezzi di

informazione locali e nazionali e all'interno dell'amministrazione danneggiata. Con riferimento alla quantificazione del danno all'immagine, la Procura regionale ha richiamato l'art. 1, comma 1 sexies, della legge n. 20/1994 e ha così ripartito il danno in ragione delle vicende oggetto di contestazione: a) corruzione OMISSIS: tangente di € 50.000,00, danno all'immagine di € 100.000,00 a carico dei convenuti X, X e X; b) corruzione e turbativa d'asta OMISSIS - OMISSIS: tangente concordata di € 150.000,00, danno all'immagine di € 300.000,00 a carico dei convenuti X e X e in subordine tangente di € 97.000,00, danno all'immagine di € 194.000,00; c) corruzione OMISSIS: tangente concordata di € 150.000,00, danno all'immagine di € 300.000,00 a carico dei convenuti X, X e X, e in subordine tangente di € 50.000,00, danno all'immagine di € 100.000,00; d) corruzione e turbativa d'asta gruppo OMISSIS: tangente concordata di € 300.000,00, danno all'immagine di € 600.000,00 a carico della convenuta X, e in subordine tangente di € 30.000,00 e utilità derivante dal servizio noleggio di € 94.576,00, danno all'immagine di € 249.152,00;

e) corruzione e turbativa d'asta OMISSIS, OMISSIS e

OMISSIS: tangente concordata di € 210.000,00, danno all'immagine di € 420.000,00 a carico dei convenuti X e X, e in subordine tangente di € 150.000,00, danno all'immagine di € 300.000,00; f) corruzione e turbativa d'asta OMISSIS: tangente di € 160.000,00, danno all'immagine di € 320.000,00 a carico della convenuta X; g) corruzione OMISSIS - OMISSIS: tangente concordata di € 10.000,00, danno all'immagine di € 20.000,00 a carico dei convenuti X e X; h) corruzione e turbativa d'asta OMISSIS: tangente concordata di € 50.000,00, danno all'immagine di € 100.000,00 a carico dei convenuti X e X; i) corruzione OMISSIS: tangente di € 10.000,00, danno all'immagine di € 20.000,00 a carico della convenuta X; l) corruzione e turbativa d'asta OMISSIS: tangente concordata di € 25.000,00, danno all'immagine di € 50.000,00 a carico dei convenuti X e X e in subordine tangente di € 10.000,00, danno all'immagine di € 20.000,00; m) corruzione OMISSIS - OMISSIS: tangente di € 10.000,00, danno all'immagine di € 20.000,00 a carico della convenuta X; n) corruzione OMISSIS - vicenda espropri: importo della tangente usualmente chiesta per casi analoghi di € 10.000,00, per un totale di € 30.000,00 (tre pratiche espropriative), danno all'immagine € 60.000,00, utilità derivante

dall'assunzione di un dipendente € 37.115,98, danno all'immagine € 74.231,96, totale danno all'immagine € 134.231,96 (€ 74.231,96 + € 60.000,00) a carico dei convenuti X e X; o) corruzione OMISSIS (capo di imputazione n. 25): tangente di € 20.000,00, danno all'immagine di € 40.000,00, a carico dei convenuti X e X; p) concussione per induzione OMISSIS: importo della tangente usualmente chiesta per casi analoghi di € 10.000,00, danno all'immagine € 20.000,00, a carico dei convenuti X e X.

Alla luce di quanto precede, la Procura regionale ha quantificato il danno all'immagine in € 2.444.231,96, o, in via subordinata, in € 1.637.383,96 da imputarsi in solido per intero alla convenuta X, fino alla concorrenza della somma di € 184.381,96 in via principale o di € 164.381,96 in via subordinata a carico del convenuto X, fino alla concorrenza della somma di € 620.000,00 in via principale o di € 314.000,00 in via subordinata a carico del convenuto X, fino alla concorrenza della somma di € 920.000,00 in via principale o di € 600.000,00 in via subordinata a carico del convenuto X.

7. La Procura regionale ha, quindi, chiesto il risarcimento del complessivo danno pari a €

4.319.770,05 o in subordine € 3.612.922,50, come da tabella riepilogativa (pag. 94 della citazione), da cui detrarre in sede di esecuzione l'importo di € 173.000,00, corrisposto dalla convenuta X in sede transattiva e ha concluso per l'accoglimento della domanda.

8. Con decreto presidenziale del 7/02/2023 è stata fissata l'udienza del 28/09/2023.

9. Con atto d'intervento depositato nell'interesse di Anas s.p.A., la difesa ha rappresentato che l'Anas ha promosso un'azione per il risarcimento del danno davanti al Tribunale di Roma nei confronti dei convenuti, a eccezione della convenuta X in ragione della transazione, e ha evidenziato i profili a sostegno della domanda della Procura regionale relativamente alla lesione del diritto all'immagine e al danno da disservizio e ha evidenziato di aver sopportato costi per *"tutta una serie di attività straordinarie e non strettamente connesse a mansioni tipicamente oggetto dell'attività istituzionale dell'Ente, cioè che non costituiscono un adempimento ordinario (come una funzione di controllo, verifica, ispezione, et similia), ma che sono stati resi necessari dalla massiva attività illecita posta in essere dai convenuti"* (pag. 14

dell'atto d'intervento). Ha, poi, dichiarato che la domanda relativa al risarcimento del danno sarà precisata con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nell'istaurato giudizio civile (Tribunale di Roma, sez. OMISSIS). Ha concluso aderendo alle conclusioni della Procura regionale di cui all'atto di citazione e ne ha chiesto l'integrale accoglimento.

10. Con comparsa di costituzione depositata nell'interesse del convenuto X, la difesa ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione, l'inammissibilità della domanda di risarcimento per danno all'immagine anche a seguito della Legge Cartabia, nonché per danno morale, l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni per carenza di interesse a seguito della transazione intervenuta con la convenuta X.

Con riferimento alla prescrizione, la difesa ha eccepito il decorso del termine di prescrizione quinquennale per tutte le vicende contestate al convenuto X, rilevando che *"le eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (vedi Cass. Civile sez. III,*

n. 2694/2021)" e che "la prescrizione inizia a decorrere dal momento della conoscibilità o dell'effettiva conoscenza della condotta illecita e del danno siccome conseguente alla deminutio patrimoni, di guisa che eventuali altre condizioni alle quali ancorare l'esordio della prescrizione, quali ad esempio il collaudo o la richiesta di rinvio a giudizio, non hanno rilevanza se è certa l'antecedente conoscenza e/o conoscibilità del danno e della condotta illecita" (pag. 5 della comparsa).

Secondo la difesa, quindi, nel caso di specie è maturata la prescrizione quinquennale, tenuto conto del fatto che l'Anas e la Procura contabile erano a conoscenza dei fatti contestati dal 2015 (esposto - denuncia Anas, Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, audit Anas del 2016, notizie di stampa, richiesta di rinvio a giudizio del 28/07/2017) ma l'invito a dedurre è stato notificato in data 7/12/2022. Sul punto, la difesa ha, quindi, dedotto che "ogni addebito deve considerarsi prescritto, o comunque quanto meno devono considerarsi prescritti il danno patrimoniale ed il danno da disservizio" (pag. 5 della comparsa).

La difesa ha, poi, eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per la genericità delle

contestazioni, in quanto la citazione non ha indicato quale sarebbe stata la condotta dolosa o gravemente colposa posta in essere dal convenuto X e il nesso di causalità con l'eventuale danno erariale. La difesa ha eccepito l'inammissibilità anche alla luce dell'art. 445 c.p.p. come modificato dalla c.d. Legge Cartabia (D.lgs. n. 150/2022), rilevando che la sentenza di patteggiamento non equivale a una sentenza di condanna e che la modifica all'art. 445 è applicabile anche ai fatti verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore, in applicazione del principio del "*favor rei*". Secondo la difesa manca il presupposto per l'esercizio del danno all'immagine ovvero il giudicato penale di condanna e, in ogni caso, anche qualora si ritenga che la riforma Cartabia non sia applicabile ai fatti oggetto del presente giudizio, la sentenza di patteggiamento non ha natura di condanna penale e, quindi, è assente il presupposto per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine e del danno morale. La difesa ha, quindi, dedotto l'inammissibilità per carenza d'interesse, rilevando che, a seguito della transazione intervenuta tra Anas e la convenuta X, è *"inesistente il diritto sostanziale sotteso*

all'azione civile proposta, quanto meno con riferimento al danno all'immagine ed al danno morale, perché entrambi già risarciti dalla dott.ssa X in sede di transazione, che appunto valeva a ristorare TUTTI i danni subiti e subendi dall'Anas. Né sul punto potrebbe valere una ripartizione soggettiva dei danni stessi, poiché è evidente che pur in presenza di solidarietà passiva, il pagamento da parte di uno solo dei debitori, libera gli altri dall'obbligo risarcitorio, quanto meno con riferimento, nella presente fattispecie, a tutte le poste di danno tranne quello da disservizio, del quale risponde ciascuno dei convenuti a titolo individuale" (pag. 7 della comparsa).

Nel merito, la difesa ha, in via generale, rappresentato che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia di giudicato né inverte l'onere della prova e ha evidenziato il ruolo marginale del convenuto X, privo di poteri decisionali nell'organigramma Anas, rilevando l'assenza di un contesto associativo. Ha, quindi, evidenziato che il proprio assistito ha percepito per una sola vicenda l'importo di € 15.000,00 e che nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza è stato contestato un danno all'immagine per € 30.000,00 e

un danno da disservizio per € 10.949,00.

La difesa ha, poi, analizzato i singoli episodi contestati al convenuto. Con riferimento alla vicenda OMISSIS, ha rilevato che la Procura regionale ha chiesto il risarcimento del danno di € 186.508,50, corrispondente alla differenza tra quanto riconosciuto ai OMISSIS per la procedura espropriativa sulla base della perizia dell' OMISSIS nella sua qualità di OMISSIS, avallata dal OMISSIS del Procedimento OMISSIS, trasmessa al OMISSIS dell'Anas, e quanto stimato nella perizia precedentemente redatta dal OMISSIS, nella qualità di OMISSIS di Anas. Sul punto, la difesa ha rilevato che anche nell'audit di Anas si rileva l'assenza di ulteriori perizie e ha evidenziato che il convenuto X non ha svolto alcun ruolo nella elaborazione delle perizie. La difesa ha, quindi, osservato che il proprio assistito era a conoscenza del patto illecito, relativo ai tempi della procedura e alle modalità di pagamento, e, per tale ragione, destinatario di una provvista corruttiva di € 15.000,00, restituita in sede penale. Ha, poi, richiamato il contenzioso tra Anas e il notaio che ha redatto la compravendita, che è pendente alla Corte di Appello di Roma, rilevando un problema di

litispendenza e di giudicato esterno e ha chiesto di ordinare all'Anas o di disporre d'ufficio l'acquisizione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e della relativa sentenza.

Con riferimento alla vicenda OMISSIS, la difesa ha rilevato che manca la prova circa il ricevimento di somme di denaro per agevolare il privato nonché qualsiasi riferimento alla condotta che il proprio assistito avrebbe posto in essere con dolo o colpa grave, rilevando che lo stesso imprenditore ha affermato di aver consegnato denaro ai convenuti X e X, circostanza confermata anche dai suddetti convenuti. Sul punto, la difesa ha, quindi, evidenziato che agli atti vi è solo la dichiarazione della convenuta X, secondo cui, a suo giudizio, un altro dipendente Anas interessato dalla vicenda corruttiva, non chiamato nel presente giudizio, avrebbe dato qualcosa al convenuto X, e tre intercettazioni dalle quali si evince solo che il convenuto X fosse a conoscenza che la convenuta X volesse aiutare l'impresa OMISSIS.

Con riferimento alla vicenda OMISSIS - OMISSIS e OMISSIS, la difesa ha ricostruito il pregresso contenzioso tra Anas e l'impresa appaltatrice e ha, poi, rilevato che la riduzione delle penali era

giustificata dai giorni di pioggia, sostenendo, sul punto, che il RUP aveva errato nell'omettere di menzionarli nella propria relazione ma che il proprio assistito aveva richiesto i dati pluviometrici alla Regione OMISSIS. Ha, poi, evidenziato che dette circostanze solo state confermate in sede d'interrogatorio dal OMISSIS OMISSIS e dall' OMISSIS, OMISSIS, secondo cui *"in presenza di elementi oggettivi come quelli contenuti nella relazione istruttoria del X, redatta in qualità di OMISSIS, e nella proposta di risoluzione delle riserve avanzata dalla Dott.ssa X X, in qualità di OMISSIS e condivisa da tutti i Responsabili delle Direzioni Centrali (Tecnica, Legale e Amministrativa Finanziaria), la riduzione della penale era giustificata e corretta"* (pag. 20 della comparsa).

Da ultimo, la difesa ha evidenziato che le proposte di risoluzione bonaria delle riserve non hanno natura vincolante per le Direzioni Centrali.

Con riferimento alla vicenda OMISSIS, la difesa ha rilevato che l'impresa che avrebbe dovuto essere favorita non si sia aggiudicata la gara e che il coinvolgimento del convenuto X deriva solo da quanto dichiarato dalla convenuta X in ordine alla consegna di una tangente a un componente della commissione di

gara per mezzo del convenuto X, circostanza contestata e priva di riscontro.

Dopo aver analizzato i singoli episodi contestati, la difesa ha evidenziato che secondo quanto dichiarato da Anas i danni non sono attualmente calcolabili, tenuto conto che per alcuni dipendenti la vicenda penale è nella fase dibattimentale, e ha rilevato la differenza tra la quantificazione del danno in citazione, pari a € 234.000,00 per danno diretto, € 27.000,00 per danno da disservizio e € 920.000,00 in via principale o in subordine € 600.000,00 per danno all'immagine, rispetto a quella contenuta nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza di € 30.000,00 per danno all'immagine e di circa € 10.000,00 per il danno da disservizio, e si è soffermata sulle singole voci di danno.

Con riferimento al danno diretto, ha ribadito l'assenza di responsabilità e di prova del danno.

Con riferimento al danno da disservizio, la difesa ha richiamato il ruolo marginale e l'assenza di prova.

Con riferimento al danno all'immagine, la difesa ha ribadito la posizione marginale del proprio assistito e ha evidenziato la differenza tra il danno all'immagine contestato nell'atto di citazione pari

a € 900.000,00 in via principale e € 600.000,00 in via subordinata e quanto, invece, indicato nella relazione della Guardia di Finanza, che ha quantificato il danno in € 30.000,00, tenuto conto della tangente di € 15.000,00.

Da ultimo, in caso di accoglimento della citazione, la difesa ha chiesto di tener conto del concorso causale di Anas ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura di almeno il 75 per cento, tenuto conto del coinvolgimento di altri dipendenti ANAS, non evocati nel presente giudizio, della transazione stipulata con la convenuta X e del comportamento della stessa. La difesa ha concluso, chiedendo di:

"1-Rigettare tutte le domande attrici proposte nei confronti del Dott. X X, o comunque parte di esse, perché inammissibili, prescritte, per mancanza di danno o comunque per mancanza di dolo e/o colpa grave del Dott. X X, per come precisato nella suesposta comparsa;

2-Nella denegata ipotesi di accoglimento di tutte o alcune delle domande attrici, ridurre l'ammontare risarcitorio richiesto secondo giustizia, sia alla luce del concorso colposo dell'Anas, sia alla luce alla luce del comportamento quasi irrilevante del Dott. X.

In via istruttoria disporre per come precisato in narrativa, l'acquisizione d'Ufficio o con ordine di esibizione a carico dell'Anas Spa Giudizio degli atti relativi al giudizio di I grado, Tribunale di Roma, OMISSIS, OMISSIS, deciso dalla sentenza di I grado n. OMISSIS per come individuato in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

11. Con comparsa di costituzione depositata nell'interesse del convenuto X X, la difesa ha rappresentato che il proprio assistito era OMISSIS presso la OMISSIS di ANAS s.p.a., preposto, nell'ambito della OMISSIS, rilevando quanto segue: *"le attribuzioni allora formalmente assegnate al dott. X, non attinenti o relative all'emanazione di atti finalizzati all'erogazione dei corrispettivi contrattuali, non comportassero alcuna possibilità di intervenire e incidere in qualche misura per facilitare o favorire alcuna forma di riconoscimento di pagamento spettante a soggetti imprenditori aggiudicatari di lavori e, conseguentemente, come lo stesso non fosse nella condizione di abusare della propria posizione per trarre utilità personali oppure omettere di compiere atti a lui spettanti arrecando danno alla Società di appartenenza..."* (pag 8 della comparsa di costituzione).

Con riferimento alla corruzione e turbativa d'asta OMISSIS - OMISSIS, la difesa ha rilevato che il convenuto è responsabile, come ammesso, solo della indebita dazione da parte della ditta della somma di € 48.500,00, come emerso nell'incidente probatorio e come risultante nella relazione della Guardia di Finanza del 30/08/2022 e ha contestato il coinvolgimento del proprio assistito nella turbata libertà degli incanti, evidenziando che l'appalto è stato aggiudicato dalla Commissione dopo la verifica di anomalia dell'offerta.

Con riferimento alla corruzione OMISSIS, la difesa ha rilevato l'estraneità del convenuto, che ha incontrato l'imprenditore in una sola occasione per una vicenda diversa da quella contestata, e ha evidenziato che il convenuto ha ammesso di aver ricevuto in un'altra circostanza come regalo la somma di € 1.500,00, non emersa negli atti investigativi.

Per quanto attiene alla corruzione OMISSIS - OMISSIS, la difesa ha rappresentato che non risulta in atti alcun ruolo da parte del proprio assistito finalizzato ad agevolare l'impresa nell'esame delle riserve oggetto di accordo bonario, rilevando di non essere stato nominato membro della Commissione, di

non aver favorito la nomina dell' OMISSIS quale OMISSIS né di aver fatto pressioni su questi, come confermato in sede d'interrogatorio dall' OMISSIS, la cui posizione è stata archiviata, e dall'imprenditore che ha dichiarato di non aver corrisposto alcuna somma. La difesa ha rilevato il ruolo estemporaneo e marginale del convenuto X, che ha percepito solo la somma di € 50.000,00, di cui € 48.500,00 per la corruzione OMISSIS ed € 1.500,00 per la corruzione OMISSIS, rilevando che l'ulteriore somma di € 15.000,00, contestata in sede penale, non ha trovato riscontri oggettivi, e ha osservato che l'importo di € 65.000,00 è stato oggetto già di sequestro in sede penale. La difesa ha, quindi, evidenziato l'estraneità del convenuto dal reato associativo di cui all'art. 416 c.p.

Con riferimento alla quantificazione del danno, la difesa ha rilevato che la Guardia di Finanza ha contestato il danno di € 154.038,40 di cui € 130.000,00 per danno all'immagine e € 24.038,40 per danno da disservizio, mentre la Procura regionale ha quantificato il danno in € 620.000,00 in via principale e in subordine in € 314.000,00.

La difesa ha, quindi, contestato la sussistenza del danno da disservizio e la quantificazione del danno

all'immagine. La difesa ha, poi, eccepito la prescrizione quinquennale, tenuto conto che delle notizie di stampa, dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari, dell'esposto OMISIS e anche della richiesta di rinvio a giudizio del 28/07/2017, mentre l'invito a dedurre è stato notificato il 6/12/2022, rilevando che non ha efficacia interruttiva della prescrizione la costituzione di parte civile dell'Anas nel processo penale in data 20/03/2018, richiamando l'ordinanza n. 2694/2021 della Cassazione (pag. 26 della comparsa), secondo cui *"ai fini del diritto al risarcimento del danno, operano esclusivamente le cause di interruzione previste dalla disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline (Cass. S.S.U.U. sent. 18.2.1997 n. 1479). Pertanto, le eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno"*.

La difesa si è, poi, soffermata sul valore da attribuire alla sentenza penale di patteggiamento, rilevando che non fa stato nel processo contabile e che essa costituisce una prova di tipo presuntivo

che può essere disattesa, *"la cui esclusione obbliga il giudice contabile a dare ampia motivazione del perché l'imputato abbia chiesto di essere condannato e il giudice non abbia disposto il proscioglimento in assenza della penale responsabilità"* (pag. 28 della comparsa). La difesa ha, quindi, richiamato la modifica dell'art. 445 c.p.p. (D.lgs. n. 150/2022 c.d. Legge Cartabia), rilevando che le modifiche trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore della suddetta riforma ovvero dal 30/12/2022 ai sensi del D.L. n. 162/2022. La difesa si è, quindi, soffermata sui motivi che hanno indotto il proprio assistito a chiedere il patteggiamento.

La difesa ha, poi, contestato la sussistenza del danno all'immagine e la quantificazione del danno, rilevando che con il pagamento di una tangente si presume un danno pubblico, ma si tratta di un elemento indiziario e, quindi, *"il criterio della matematica equazione tra tangente e danno patrimoniale non può essere condiviso"* (pag. 30 della comparsa) e l'assenza di una quantificazione del danno patrimoniale a carico del convenuto X attesta che la condotta del convenuto non ha causato *"all'ente di appartenenza alcun aggravamento dei costi"* (pag. 32 della comparsa). La difesa ha,

quindi, evidenziato che il convenuto è stato prima sospeso e poi licenziato, e che la comunicazione alla stampa di ciò ha limitato il c.d. *clamor fori*. La difesa ha, poi, chiesto di tener conto del concorso causale di Anas ai sensi dell'art. 1227 c.c. per "*l'inadeguatezza del modello organizzativo adottato al fine della prevenzione delle prassi corruttive nonché la totale mancanza di controlli ed in sostanza di quegli anticorpi fisiologici che ogni buona amministrazione dovrebbe possedere per impedire atti illeciti*;" (pag. 33 e pag. 34 della comparsa).

La difesa ha anche contestato la sussistenza del danno da disservizio, rilevando che tale tipologia di danno andrebbe ricondotta alla tradizionale distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale e deve essere provato, evidenziando la diversa quantificazione operata dalla Guardia di Finanza in € 24.038,40, rispetto a € 60.096,00 di cui all'atto di citazione.

La difesa ha concluso chiedendo, in via preliminare, di "*accertare e dichiarare il decorso prescrizione della pretesa risarcitoria azionata*" e, nel merito, in via principale, di "*provvedere al totale rigetto di tutte le paventate voci di responsabilità*

contabile", e, in via subordinata, "nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenga di addebitare al dott. X alcuna forma di responsabilità amministrativo-contabile, che la stessa venga contenuta nel limite dei 130.000 euro, pari al doppio della provvista corruttiva accertata in sede di patteggiamento penale", e in via ulteriormente subordinata, "nella denegata e non creduta ipotesi di effettivo esercizio dell'azione giudiziaria ridurre le eventuali somme ritenute dovute per qualsiasi titolo di danno nella minor somma ritenuta provata e, comunque, al massimo entro l'importo complessivo comunque accertato nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza depositata agli atti in data 30.8.2022", e in ogni caso "ridurre gli importi eventualmente ritenuti dovuti in considerazione dell'omessa vigilanza di Anas spa giusto il disposto dell'art. 1227 c.c., con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario; in via istruttoria ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale e della prova per interpellato e testimoniale contraria sui capitoli dell'atto di citazione.

12. Con atto di costituzione e successiva memoria difensiva depositata nell'interesse del convenuto X,

la difesa ha rappresentato il ruolo del convenuto all'interno di Anas.

Con riferimento alla pratica OMISSIS, ha rilevato che il convenuto si è limitato a svolgere un'attività preistruttoria e che la liquidazione dell'indennità è avvenuta sulla base di una perizia redatta dal OMISSIS arc. OMISSIS.

Con riferimento alla pratica OMISSIS, la difesa ha evidenziato che il convenuto si è occupato solo della ricerca di mercato per la valutazione dell'offerta presentata dalla ditta relativa alla gara per l'individuazione della nuova sede di OMISSIS, rilevando che l'importo di aggiudicazione era congruo e in linea con i valori di mercato.

Con riferimento alla pratica OMISSIS, relativa alla liquidazione di una indennità aggiuntiva alla società OMISSIS, la difesa ha rilevato l'estraneità del convenuto.

Con riferimento alla pratica OMISSIS, la difesa ha evidenziato il ruolo limitato svolto dal convenuto e il fatto che la determinazione dell'importo da liquidare è stata effettuata dal responsabile del procedimento, la cui stima corrisponde a quella del CTU nominato dalla Corte di Appello di OMISSIS.

Con riferimento alla pratica OMISSIS, la difesa ha

rilevato che il convenuto si è limitato a redigere una nota relativa all'esigenza di trattenere la somma del 5 per cento su quanto di spettanza alla ditta OMISSIS per coprire le spese di frazionamento delle aree trasferite alla Provincia.

Con riferimento alla pratica OMISSIS, la difesa ha rilevato l'estraneità del convenuto.

Con riferimento alla pratica OMISSIS, la difesa ha rilevato che il convenuto *"si è limitato a constatare la occupazione abusiva di alcune aree con opere idrauliche, senza occuparsi minimamente della valutazione della stessa, in quanto la stima era stata determinata da una Terna di tecnici che ha operato ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/01"* (pag. 6 della memoria) e che il OMISSIS era stato assunto prima della trattativa per la definizione bonaria a seguito del contenzioso sulla stima.

La difesa del convenuto X ha, quindi, richiamato il procedimento penale definito con la sentenza di patteggiamento n. OMISSIS, in cui è stata determinata dalla Procura della Repubblica la somma di € 5.000,00 per ammettere il convenuto al rito del patteggiamento, la relazione conclusiva della Guardia di Finanza che conferma la mancata percezione di somme illecite, l'invito a dedurre e

l'atto di citazione di Anas e l'atto di citazione della Procura contabile.

Alla luce della suddetta ricostruzione, la difesa ha eccepito la prescrizione quinquennale, rilevando che già nel 2015/2016 la Procura regionale era a conoscenza dei fatti contestati, che non ricorre l'ipotesi di doloso occultamento del danno e che, anche ove esistente, la scoperta del danno si è verificata già negli anni 2015/2016 e che è improprio il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento ai fini della proposizione della richiesta risarcitoria per il danno all'immagine.

La difesa ha, poi, dedotto, l'inammissibilità della domanda risarcitoria per difetto di prova, rilevando che la sentenza di condanna patteggiata non fa stato nel giudizio contabile per costante giurisprudenza e sul punto ha richiamato anche la recente modifica dell'art. 445 c.p.p.

Nel merito, con riferimento al danno diretto quantificato in € 1.675.076,47 in solido con la convenuta X, per le pratiche OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, la difesa ha ribadito il ruolo marginale del proprio assistito, rilevando l'assenza del nesso di causalità.

Con riferimento al danno da disservizio, la difesa ha contestato la quantificazione del danno effettuata dalla Procura contabile in € 38.967,94, rilevando che la Procura ha preso come riferimento la data del 24/10/2014 come inizio delle intercettazioni e quella del 19/10/2015 dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari, ma per il convenuto X la data di inizio delle intercettazioni è il 13/05/2015. Ha, poi, rilevato l'assenza di prova del danno e del nesso di causalità e in subordine ha chiesto la riduzione della somma richiesta.

Con riferimento al danno all'immagine, la difesa ha evidenziato l'assenza di prova, osservando che la sentenza di patteggiamento non è sufficiente a fondare tale richiesta e ha contestato l'ammontare della somma imputata al proprio assistito.

La difesa ha, poi, rilevato l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Ha concluso, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda e nel merito il rigetto, e, in subordine, di provvedere a una diversa quantificazione del danno applicando il potere riduttivo, con vittoria di spese e competenze.

13. Con comparsa di risposta depositata

nell'interesse della convenuta X, la difesa ha richiamato il procedimento penale, la sentenza di patteggiamento n. OMISSIS, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., passata in giudicato il 17/06/2019 e la transazione sottoscritta con Anas S.p.a. e ha, poi, in via preliminare eccepito la prescrizione quinquennale del danno patrimoniale diretto e del danno da disservizio. Sul punto, la difesa ha evidenziato che l'esordio del periodo prescrizioneale va individuato nell'esposto di OMISSIS o nella successiva attività ispettiva del 2016, ma l'invito a dedurre è stato notificato solo il 6/12/2022. La difesa ha, poi, osservato che anche nell'ipotesi di doloso occultamento del danno l'amministrazione danneggiata e la Procura contabile erano già a conoscenza dei fatti contestati e anche nell'ipotesi di decorrenza della prescrizione dalla richiesta di rinvio a giudizio del 28/07/2017 è maturato il termine quinquennale.

La difesa ha, poi, sempre in via preliminare, dedotto l'improponibilità della domanda risarcitoria, in quanto Anas ha sottoscritto un accordo transattivo con la convenuta X a fronte del pagamento di € 192.032,00, di cui € 173.000,00 per i capi di imputazione 6, 8, 11, 12, 18, 20, 22, 25, 27, 29,

32, 34, 37, 39 e 42, e € 19.032,00 per rimborso delle spese legali.

Al riguardo, la difesa ha evidenziato che la proposta transattiva è stata formalizzata da Anas con la Determinazione n. OMISSIS, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della propria assistita e ha osservato che l'inciso contenuto nella suddetta Determinazione "*salva ed impregiudicata l'azione della Procura Contabile*", sulla base della quale è stato aperto il presente giudizio, non è sufficiente ai fini della promozione dell'azione, come aveva già rilevato il Magistrato contabile addetto al controllo. La difesa ha, quindi, osservato che profili di criticità in merito all'accordo transattivo sono stati sollevati sia dal Collegio Sindacale sia in un atto ispettivo presentato al Senato della Repubblica da alcuni senatori. La difesa ha, poi, osservato che "*l'intervenuto adempimento dell'obbligazione risarcitoria definita nella transazione ha determinato l'estinzione di ogni ulteriore diritto risarcitorio in capo ad Anas. E l'intervenuta estinzione di tale diritto risarcitorio priva in radice la Procura Regionale della Corte dei Conti della situazione giuridica soggettiva da azionare*

nell'ambito della presente giurisdizione contabile"
(pag. 9 della comparsa). In tal ottica assume rilievo, secondo la difesa, anche quanto dichiarato da Anas nell'atto d'intervento in ordine all'azione promossa davanti dal giudice ordinario per il risarcimento del danno nei confronti dei convenuti, fatta eccezione per la propria assistita proprio in ragione della Determina n. OMISSIS. Con riferimento sempre alla transazione, la difesa ha, poi, rilevato che la Procura avrebbe dovuto agire nei confronti dei soggetti che hanno accettato la transazione e ha, quindi, insistito per la non proponibilità dell'azione risarcitoria.

Nel merito, la difesa ha rilevato l'insussistenza, sotto il profilo oggettivo, del danno diretto.

Con riferimento alla ditta OMISSIS, la difesa ha osservato che la vicenda espropriativa ha avuto inizio nel mese di aprile del 1990 a seguito di una illegittima occupazione da parte di Anas e che secondo Procura contabile è stato riconosciuto alla ditta in sede transattiva un maggior esborso pari a € 234.583,61. Sul punto, la difesa ha evidenziato l'assenza di prova, rilevando che la posizione della ditta OMISSIS non è stata ancora definita in sede penale e che Anas non ha effettuato una perizia, e

ha rappresentato che *"non è stato possibile ricostruire compiutamente l'iter procedurale che ha caratterizzato l'andamento dell'esproprio, né è stato possibile reperire i successivi atti provvedimentali adottati dall'Ente"* (pag 12 della comparsa di risposta).

Con riferimento alla ditta OMISSIS, la difesa ha rilevato che quanto riconosciuto alla ditta è inferiore a quanto aveva stimato il CTU nominato dalla Corte di Appello di OMISSIS e ha richiamato la nota Anas del 20/12/2021, secondo cui *"alla luce di tale CTU emessa nel giudizio in Corte d'Appello, non sono emersi elementi per un'utile proposizione di un'azione legale, né sono emersi anche in altre sedi elementi ulteriori (ad esempio di natura penale) dai quali potesse evincersi l'illiceità della stima"* (pag. 14 della comparsa). La difesa ha, quindi, replicato a quanto dedotto dalla Procura contabile in ordine alle imprecisioni e omissioni della CTU evidenziate dal consulente Anas, rilevando che le presunte omissioni non possono essere addebitate alla propria assistita.

Con riferimento alla ditta OMISSIS, la difesa ha evidenziato che una prima stima dell'indennità di esproprio era stata effettuata dalla terna tecnica

di cui all'art. 21 del D.p.r. n. 327/2001 per un valore di € 1.067.145,85, stima non accettata dal contraente generale, e la procedura è stata definita con un accordo transattivo, condiviso da Anas, per l'importo di € 625.000,00. Al riguardo, la difesa ha, poi, segnalato che la perizia del consulente Anas che ha stimato solo il valore di € 40.720,20 non tiene conto, come riconosciuto dalla stessa Anas, della voce relativa al risarcimento del danno per la demolizione e la ricostruzione della pavimentazione e dei soprasuoli nonché per la costituzione di una servitù. La difesa ha, poi, evidenziato che Anas non solo ha riconosciuto l'incompletezza della perizia elaborata dal loro consulente, ma anche l'assenza di elementi per poter dedurre l'illiceità della stima della terna tecnica. Con riferimento alla voce di danno relativa alla riduzione delle penali alla ditta OMISSIS, la difesa ha rilevato che l'importo è stato ridotto a € 495.282,40, rispetto a € 786.306,00 contestato dalla Commissione di Collaudo, in quanto si è tenuto conto di n. 110 giorni di pioggia, sulla base delle consultazioni metereologiche dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della OMISSIS ("OMISSIS"), riportate nella "relazione per il

Presidente" del 17/09/2015, che sono stati detratti dai giorni di ritardo.

La difesa ha, poi, contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo, tenuto conto della funzione ricoperta dalla convenuta X in base all'organizzazione di Anas, rilevando che la convenuta esercitava un mero ruolo di coordinamento, in base al quale non poteva incidere sui procedimenti espropriativi, nei quali sono intervenuti altri soggetti - dipendenti Anas (responsabile OMISSIS e altri funzionari) e terna tecnica per la determinazione delle indennità, non chiamati in causa nel presente giudizio. Sul punto, la difesa ha richiamato l'art. 83, comma 2, c.g.c. e l'atto di sindacato ispettivo n. OMISSIS, pubblicato il 14/11/OMISSIS, relativo alla seduta del Senato n. OMISSIS per sottolineare la marginalità del ruolo della propria assistita sia nelle procedure di esproprio sia in quelle di aggiudicazione di appalti, per le quali si rappresenta che la propria assistita non poteva incidere sulle procedure di gara demandate alla commissione di gara.

La difesa ha, poi, rilevato che il danno da disservizio, quantificato in € 74.050,42 a carico della propria assistita, presuppone un dispendio di

risorse umane e mezzi strumentali pubblici, ma *"nella fattispecie in esame tale perdita patrimoniale non si è verificata o, perlomeno, come detto, non è connessa all'asserita condotta illecita posta in essere dalla Dott.ssa X"* (pag. 23 della comparsa).

Da ultimo, per quanto attiene alla voce del danno all'immagine, la difesa ha rilevato che alla propria assistita è stato richiesto l'importo di € 2.444.231,96 o, in subordine, € 1.637.383,94, sulla base della sentenza penale pronunciata a seguito di patteggiamento, che non ha efficacia e non può costituire prova nel presente giudizio. Al riguardo, la difesa ha richiamato l'art. 445, comma 1 bis, primo periodo, c.p.p., ritenendo che la suddetta norma, entrata in vigore il 30/12/2022, sia applicabile al presente giudizio stante la sua natura processuale.

La difesa ha, quindi, evidenziato che *"la categoria del danno all'immagine presuppone che la condotta contestata abbia assunto effettivamente un'accertata rilevanza causale idonea a compromettere la precedente immagine (percepita come ancora integra) dell'Ente.*

Nel caso di specie, tuttavia, ogni valutazione

rispetto a un danno all'immagine vantato da Anas non potrebbe prescindere dai numerosi episodi che, ben prima dei fatti contestati alla Dott.ssa X avevano già quantomeno compromesso "l'immagine" dell'Ente nel cui interesse agisce la Procura" (pag. 26 della comparsa) e ha elencato tali episodi. Sul punto, la difesa ha, quindi, osservato che "se è vero (come affermato dalla Procura Regionale e da Anas) che il danno all'immagine postula il "venir meno, da parte dei cittadini o anche di una categoria di soggetti (fruitori o prestare di servizi o opere), del senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione", è altrettanto vero che il soggetto asseritamente danneggiato ha l'onere di provare l'integrità di tale immagine prima dei fatti contestati alla odierna convenuta, ovvero l'effettivo senso di "fiducia" riposto dalla collettività in Anas prima degli accadimenti in cui è stata coinvolta la Dott.ssa X.

Non solo tale prova non è stata fornita, ma si ritiene che sarebbe sostanzialmente impossibile per Anas fornirla, in considerazione di quanto sopra riportato.

Rispetto al contestato danno all'immagine, dunque,

non sussiste un concreto nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'odierna convenuta e la presunta lesione all'autorevolezza e al prestigio dell'Ente nel cui interesse agisce oggi la Procura Regionale" (pag. 30 della comparsa). La difesa ha, poi, in via subordinata, contestato l'ammontare del danno contestato dalla Procura regionale, tenuto conto della somma già oggetto di confisca ai sensi dell'art. 322 ter c.p. pari a € 470.000,00 sia della sospensione e del licenziamento della convenuta X di cui i vertici Anas hanno dato comunicazione alla stampa

Alla luce delle considerazioni che precedono, la difesa ha concluso chiedendo:

- "- in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;*
- ancora in via preliminare, accertare la non proponibilità/inammissibilità dell'azione erariale, stante l'intervenuta transazione tra Anas e l'odierna convenuta, da quest'ultima già regolarmente adempiuta;*
- nel merito, respingere integralmente la domanda della Procura;*
- sempre nel merito, in subordine: esercitare il proprio potere riduttivo, anche se del caso ai sensi*

dell'art. 83 del Codice di Giustizia Contabile, rimodulando il quantum della domanda in senso conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza, nella misura ritenuta di giustizia.

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio”.

14. All'odierna udienza il rappresentante della Procura attrice, l'Avvocatura Generale dello Stato e i difensori dei convenuti si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, e hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.In via preliminare, il Collegio esamina le eccezioni dedotte dai convenuti.

1.1. Con riferimento alla prescrizione, le difese dei convenuti hanno richiamato la documentazione attestante la conoscenza dei fatti oggetto del presente giudizio da parte di Anas e della Procura contabile già nel 2015 e hanno contestato la valenza della costituzione di parte civile di Anas nel

processo penale ai fini interruttivi della prescrizione contabile, richiamando l'ordinanza della Cassazione n. 2694/2021.

Il Collegio osserva che la vicenda in esame è stata oggetto di un procedimento penale, che è stato definito con la sentenza di patteggiamento n. OMISSIS, divenuta irrevocabile per i convenuti X, X e X in data 20/12/2018 e per la convenuta X in data 27/06/2019. Per quanto attiene al danno all'immagine, il decorso del termine prescrizionale era sospeso fino alla conclusione del procedimento penale (art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009) e, quindi, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di patteggiamento, in quanto prima di tale momento l'azione risarcitoria per danno all'immagine non era procedibile: sul punto, la vigente normativa prevede analoga disciplina (art. 1, comma 1 sexies, della legge n. 20/1994 e art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile).

Per quanto attiene, invece, al danno patrimoniale e al danno da disservizio, il Collegio evidenzia che assume rilievo l'ordinanza di applicazione delle misure cautelari del 19/10/2015 come termine iniziale di decorrenza, come rilevato in sede

d'udienza del pubblico ministero contabile, e la costituzione di parte civile dell'Anas in data 20/03/2018, in quanto la costituzione di parte civile ha effetti interruttivi permanenti della prescrizione nei confronti dei convenuti X, X e X fino al passaggio in giudicato della sentenza penale di patteggiamento n. OMISSIS e nei confronti della convenuta X fino alla revoca della costituzione di parte civile (in termini questa sezione, Sent. n. OMISSIS).

Al riguardo, i convenuti hanno contestato gli effetti della costituzione di parte civile, richiamando l'ordinanza n. 2694/2021 della Cassazione. Sul punto, il Collegio non condivide l'interpretazione da parte delle difese dei convenuti della citata ordinanza e richiama quanto già rappresentato da questa Sezione con la sentenza n. OMISSIS, in particolare, il seguente passaggio della motivazione: *"(omissis) l'operare anche nella fattispecie in esame dell'effetto interruttivo permanente dell'avvenuta costituzione di parte civile nel correlato processo penale non può essere messo in dubbio dall'evocato, in sede di discussione orale e di note d'udienza, orientamento della Corte di Cassazione esplicitato nell'ordinanza n.*

2694/2021. Differentemente da quanto argomentato dalle difese, ovvero che la costituzione di parte civile sarebbe inidonea sul piano generale ad interrompere la prescrizione, infatti, la predetta pronuncia si limita a ribadire il perimetro applicativo del comma 3 dell'art. 2947 c.c., confermando la limitata inferenza della disciplina penalistica della prescrizione su quella civilistica della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito considerato dalla legge anche come reato. Tale inferenza si traduce esclusivamente, ai sensi della predetta disposizione codicistica, nell'applicazione del termine prescrizionale penalistico del reato, solo ove più ampio dei cinque anni previsti dal comma 1 del medesimo articolo, al diritto al risarcimento, con la coerente conseguenza che «le eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno». Ciò, in quanto «ai fini del diritto al risarcimento del danno da reato, in sede civile, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di

interferenze fra le due discipline, ciò che esclude la rilevanza dell'avvenuta costituzione di parte civile». Tale ultima affermazione, su cui le difese fanno leva, va letta alla luce dei principi sopra ricordati e del percorso motivazionale della sentenza delle Sez. Unite n. 1479/1997, a cui l'ordinanza in esame espressamente si richiama. Con la conseguenza che l'eventuale costituzione di parte civile non ha "rilevanza civilistica", nel caso si voglia far valere in quest'ultima sede, per il tramite della predetta costituzione, cause interruttive della prescrizione del reato.

2.4. Tale conclusione appare, del resto, pienamente conforme all'elaborazione pretoria, avvenuta in sede contabile in epoca ormai risalente, sul tema in esame. Proprio in sede di confutazione di un orientamento minoritario volto a sostenere l'inidoneità della costituzione di parte civile ad interrompere la prescrizione, si è condivisibilmente rilevato in modo icastico che: «quale che sia la natura - privatistica (risarcitoria, di matrice contrattuale per alcuni, di matrice extracontrattuale per altri), pubblicistica (sanzionatoria) o speciale ("pubblica-risarcitoria") - dell'illecito

amministrativo/contabile, l'osteggiato indirizzo non appare persuasivo, in quanto sembra perdere di vista il dato basilare e di partenza della vicenda sub iudice, rappresentato dal danno patrimoniale patito, nelle sue varie componenti, dall'amministrazione: tale danno è ontologicamente unitario nella sua "fattualità", sia che a recuperare lo stesso si attivi l'amministrazione attraverso la costituzione di parte civile in un giudizio penale (o attraverso una autonoma azione civile), sia nel caso in cui l'azione recuperatoria venga attivata dalla magistratura contabile. In altre parole, la duplice e concorrente legittimazione attiva all'azione recuperatoria in capo al giudice ordinario e quello contabile, non "moltiplica" né "sdoppia" l'unitarietà del credito pubblicistico, che resta unico perché unico è il danno arrecato alle casse erariali. Le lievi differenze di regime (processuale più che sostanziale) tra l'azione civile di danno e l'azione giuscontabile sono frutto di scelte legislative aventi una loro intrinseca ratio (si pensi al potere riduttivo dell'addebito), ma non intaccano la suddetta ontologica unitarietà (ed unicità) del danno che si intende recuperare attraverso le due

concorrenti azioni, le quali, proprio perché afferenti la medesima lesione, incontrano il limite, sopra richiamato, del divieto di doppia condanna per il medesimo danno. Da tale unitarietà del fatto dannoso discende la idoneità dell'azione civile in sede penale ad interrompere la decorrenza della prescrizione dell'unitario credito parallelamente (o successivamente) azionato in sede giuscontabile» (Sez. giur. Lombardia sentenza n. 1478/2003)“.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto della notifica dell'invito a dedurre in data 6/12/2022 per i convenuti X, X e X, e in data 7/12/2022 per la convenuta X, l'eccezione di prescrizione è rigettata.

1.2. Con riferimento alle ulteriori eccezioni dedotte dalla difesa del convenuto X, ovvero l'inammissibilità dell'atto di citazione per la genericità delle contestazioni, inammissibilità della domanda di risarcimento per danno all'immagine anche a seguito della Legge Cartabia, nonché per danno morale e inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni per carenza di interesse a seguito della transazione intervenuta tra Anas e la convenuta X, il Collegio osserva quanto segue.

1.2.1. L'eccezione d'inammissibilità dell'atto di

citazione per la genericità delle contestazioni è infondata, in quanto l'atto di citazione, articolato in 97 pagine, ha rappresentato per ogni singola vicenda la condotta attribuita al convenuto X, anche attraverso il richiamo alla corposa documentazione penale in atti e alla relazione conclusiva della Guardia di Finanza. Il pubblico ministero contabile non è, poi, tenuto a replicare analiticamente alle controdeduzioni.

L'eccezione è, quindi, rigettata.

1.2.2. Con riferimento all'eccezione d'inammissibilità per danno all'immagine anche a seguito della Legge Cartabia, nonché per danno morale, si rileva che secondo la difesa del convenuto X la sentenza di patteggiamento non equivale a una sentenza di condanna e che la modifica all'art. 445 c.p.p. è applicabile anche ai fatti verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore, in applicazione del principio del "favor rei" e, quindi, manca il presupposto per l'esercizio del danno all'immagine, ovvero il giudicato penale di condanna e, in ogni caso, anche qualora si ritenga che la riforma Cartabia non sia applicabile ai fatti oggetto del presente giudizio, la sentenza di patteggiamento non ha natura di condanna penale e,

quindi, è assente il presupposto per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine e del danno morale.

Al riguardo, il Collegio rileva che l'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con effetto a partire dal 30 dicembre 2022 (art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162), così recita: "*1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*".

Il Collegio ritiene che la suddetta modifica si applichi anche ai processi in corso (in termini Corte dei conti, III Sezione Giurisdizionale d'Appello,

sent. n. 347/2023).

Con riferimento al danno all'immagine, è noto che l'azione può essere promossa solo in caso di sentenza di condanna passata in giudicato (art. 1, comma 1 sexies, l. n. 20/1994 s.m.i.) e che, prima della riforma Cartabia, la sentenza di patteggiamento era equiparata a una sentenza di condanna (art. 445 c.p.p. testo previgente).

L'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. equipara la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, ma fatto salvo quanto previsto dal primo periodo, ovvero la non utilizzabilità della sentenza come prova nell'ambito del giudizio contabile, e dal secondo periodo, laddove precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge diverse da quelle penali la sentenza di patteggiamento equivale a condanna solo in presenza di pene accessorie.

Alla luce di quanto precede, il Collegio rileva che gli effetti della riforma Cartabia ai fini della procedibilità per il risarcimento del danno all'immagine è stata già oggetto di diverse pronunce, che hanno interpretato la problematica in esame in modo difforme.

Sul punto, il Collegio richiama la sentenza n.

307/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, secondo cui il secondo capoverso del citato art. 445, comma 1 bis, c.p.p. non è applicabile al giudizio per il risarcimento del danno all'immagine, in quanto mancano disposizioni che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, con la conseguenza che trova diretta applicazione l'ultimo capoverso secondo cui, fatto salvo il primo e il secondo periodo, la sentenza di patteggiamento equivale a una sentenza di condanna.

Secondo questo orientamento, quindi, la riforma Cartabia non avrebbe prodotto alcun effetto sull'equivalenza della sentenza di patteggiamento come sentenza di condanna ai fini dell'azionabilità del giudizio.

Con la sentenza n. 409/2023 la Sezione giurisdizionale per la regione Campania ha interpretato in modo diverso gli effetti della riforma Cartabia, ritenendo che la sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna ai fini del danno all'immagine solo se sono state irrogate pene accessorie.

Nel caso all'esame del Collegio, con la sentenza di patteggiamento è stata disposta a carico di tutti i

convenuti la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, poi corretta in interdizione temporanea con l'ordinanza del 30/04/OMISSIS.

Pertanto, la sentenza di patteggiamento n. OMISSIS equivale in ogni caso a una sentenza di condanna ai fini dell'esercizio del danno all'immagine.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio respinge l'eccezione.

1.2.3 Con riferimento all'eccezione relativa all'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni per carenza di interesse a seguito della transazione intervenuta tra Anas e la convenuta X, il Collegio rileva che gli eventuali effetti processuali della transazione sono limitati alle parti che hanno sottoscritto l'atto transattivo, atto che, come sarà meglio dettagliato nell'esame dell'analogia eccezione formulata dalla difesa della convenuta X, non ha efficacia preclusiva e/o limitante rispetto all'azione promossa dalla Procura contabile.

Pertanto, l'eccezione è rigettata.

1.3 Con riferimento all'eccezione dedotta dalla difesa del convenuto X relativa all'inammissibilità della domanda per difetto di prova e insufficienza

della sentenza di patteggiamento anche a seguito della riforma Cartabia, valgono le considerazioni svolte con riferimento all'eccezione dedotta dal convenuto X, con la precisazione che la valenza probatoria o meno della sentenza di patteggiamento attiene alla valutazione del merito della vicenda. Pertanto, il Collegio rigetta l'eccezione.

1.4 Con riferimento all'eccezione dedotta dalla difesa del convenuto X relativa alla non proponibilità/inammissibilità dell'azione erariale, stante l'intervenuta transazione tra Anas, il Collegio rileva che la transazione produce effetti solo nei confronti di Anas e della convenuta, ma non preclude l'azione di responsabilità per danno erariale promossa dalla Procura contabile, che agisce, come noto, a tutela dell'Erario, come rappresentato da costante giurisprudenza contabile, che anche di recente (Corte conti, II Sezione Giurisdizionale d'Appello, sent. n. 253/2023) che ha ribadito che *"...l'azione del PM contabile, avendo anche carattere necessario, mai potrebbe essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle scelte delle singole amministrazioni danneggiate, dal momento che egli agisce "nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla*

repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi: rappresentando l'interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati”(Cass. Sez. Un. sent. n.26659/2014) le quali ben possono governare i propri interessi particolari e concreti in relazione agli scopi specifici che ciascuna di esse persegue (Cass. Sez.Un. ord. n. 20701/2013)”.

Sul punto, non assumono, quindi, rilievo le argomentazioni della difesa della convenuta in ordine alla peculiarità della transazione.

Al riguardo, il Collegio osserva, peraltro, che nella nota del OMISSIS il Magistrato Delegato al controllo ha solo manifestato un dubbio circa la proponibilità dell'azione della Procura contabile a causa della transazione stipulata da Anas, riportando, però, anche il “consistente orientamento giurisprudenziale” secondo cui la transazione non ha effetti preclusivi. Il Collegio rileva, poi, che la Determinazione n. OMISSIS di Anas di accettazione dell'offerta risarcitoria ha espressamente fatto riferimento alla possibile azione risarcitoria da

parte della Procura contabile per eventuali e ulteriori danni.

Le considerazioni che precedono trovano conferma anche nell'azione risarcitoria promossa da Anas davanti al giudice ordinario nei confronti dei convenuti con l'eccezione della convenuta X, in quanto la transazione vincola solo l'amministrazione danneggiata.

Da ultimo, non assume rilievo il fatto che la Procura regionale ha deciso di non chiamare in giudizio i soggetti che hanno approvato la transazione, in quanto, come chiarito in sede d'udienza, ha ritenuto in capo agli stessi l'elemento soggettivo della colpa grave e ha, quindi, considerato superflua una chiamata a titolo di responsabilità sussidiaria.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio rigetta l'eccezione.

2. Nel merito, il Collegio non ammette le richieste istruttorie, non rilevanti ai fini della decisione in ragione della documentazione in atti, rilevando, peraltro, che non sussiste un problema di litispendenza e di giudicato esterno del giudizio pendente davanti alla Corte d'Appello di Roma tra Anas e il notaio che ha stipulato la compravendita tra Anas e i OMISSIS rispetto al presente giudizio

per danno erariale.

Il Collegio procede, quindi, a esaminare, in primo luogo, la problematica dedotta dai convenuti in ordine alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento.

Sul punto, il Collegio evidenzia che, a seguito della riforma dell'art. 445 c.p.p., la sentenza a pena patteggiata non ha il valore di prova nel presente giudizio, ferma restando la valutazione da parte del giudice contabile del materiale del procedimento penale depositato nel giudizio contabile.

In tal senso, il Collegio richiama la sentenza n. 25/2023 della Sezione I Giurisdizionale d'Appello, la sentenza n. 237/2023 della Sezione II Giurisdizionale d'Appello e la sentenza n. 347/2023 della Sezione III Giurisdizionale d'Appello.

Il Collegio procederà, quindi, all'esame della documentazione in atti, al fine di verificare se e in che termini i convenuti siano tenuti a risarcire il danno erariale quantificato dalla Procura regionale, a partire dalla voce di danno diretto relativa a tre vicende espropriative e alla riduzione delle penali alla ditta OMISSIS.

2.1. Ditta OMISSIS.

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei

convenuti X, X e X, in solido e a titolo di dolo, rilevando che per la procedura espropriativa Anas ha corrisposto l'importo di € 568.811,39, , oltre € 20.000,00 per spese legali, ma in base alle verifiche effettuate è emerso che la particella OMISSIS di OMISSIS non doveva essere acquisita in quanto non era stata interessata dai lavori né risultava irreversibilmente trasformata e, quindi, è stato indebitamente riconosciuto l'importo di € 107.893,50 (€/mq OMISSIS) e che la particella n. OMISSIS di OMISSIS non era compresa nel piano di lottizzazione ma aveva mantenuto l'originaria destinazione con conseguente valore venale di area non edificabile di € 10,00 al mq in luogo di quello attribuito di € 19,50, con un maggior esborso pari a € 119.796 e che le aree asservite, riconosciute in sede transattiva, avevano un'estensione minore e un valore inferiore al mq, per un indebito esborso pari a € 6.949,11.

La Procura regionale ha, quindi, quantificato il danno in € 234.583,61 (OMISSIS) e, a tal fine, si è avvalsa, in particolare, dell'audit di Anas e della perizia del ctp di Anas OMISSIS.

Al riguardo, il Collegio rileva che dall'audit Anas risulta che l'occupazione senza titolo da parte di Anas è avvenuta negli anni 90, che non sono

reperibili il verbale dello stato di consistenza, di presa in possesso e altri atti da cui dedurre le superfici effettivamente occupate, che nell'arco temporale 1998/2005 vi sono stati altri lavori senza riconoscere alcuna indennità per le maggiori fasce relative alle particelle OMISSIS e OMISSIS, che la gestione della procedura espropriativa è stata caratterizzata da diverse anomalie procedurali e che occorre una specifica perizia per la corretta valutazione del valore e della consistenza delle aree espropriate.

Il Collegio osserva, poi, che l'audit Anas ripercorre la vicenda, segnalando che la ditta aveva attivato un contenzioso davanti al Tar OMISSIS, dichiarato inammissibile, e che in sede di accordo è stato deciso di ricorrere alla compravendita privata dei terreni ed è stata riconosciuta alla ditta OMISSIS la somma di € 568.811,39, valore identico a quello stimato dal Responsabile Unico Espropri (RUE) di Anas.

In tal contesto, pur concordando con l'audit di Anas in ordine alla presenza di anomalie procedurali, ivi riportate, tuttavia dalla documentazione in atti non emerge la prova di un danno erariale subito da Anas imputabile alla condotta dolosa dei convenuti X, X

e X, in quanto la stima dell'importo offerto alla ditta è stata elaborata dal RUE.

Pertanto, la domanda risarcitoria è rigettata per assenza di prova sul danno.

2.2 Ditta OMISSIS

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X e X in solido e a titolo di dolo, rilevando che per la procedura espropriativa Anas ha corrisposto l'importo di € 807.959,38, con un maggior esborso e, quindi, danno di € 565.189,46, tenuto conto dell'estensione delle aree e del reale valore al mq.

Sul punto il Collegio rileva che già dalla relazione conclusiva della Guardia di Finanza risulta che, a seguito di ricorso promosso dalla ditta davanti alla Corte di Appello di OMISSIS, poi dichiarato inammissibile, era stato nominato il CTU che aveva quantificato l'importo dovuto alla ditta in € 847.837,24 e che, con nota del OMISSIS Anas ha rappresentato che *"non sono emersi elementi per un'utile proposizione di un'azione legale, né sono emersi anche in altre sedi elementi ulteriori (ad esempio di natura penale) dai quali potesse evincersi l'illiceità della stima"*. In tale contesto, secondo il Collegio non è sufficiente

ritenere che sussista un danno erariale sulla base della differenza tra quanto corrisposto da Anas e quanto stimato dal consulente Anas, nominato nelle more della pronuncia della Cassazione, che ha confermato l'inammissibilità del ricorso, in € 212.324,67.

Pertanto, la domanda risarcitoria è rigettata per assenza di prova sul danno.

2.3 Ditta OMISSIS

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X e X in solido e a titolo di dolo, rilevando che per la procedura espropriativa Anas ha corrisposto l'importo di € 625.000,00, con un maggior esborso e, quindi, danno di € 584.279,80, tenuto conto della perizia redatta dal consulente nominato da Anas che ha stimato la somma di € 40.720,20.

Sul punto il Collegio rileva che già dalla relazione conclusiva della Guardia di Finanza risulta che era stata elaborata una prima stima da parte di una terna tecnica, che ha quantificato la somma dovuta alla ditta in € 1.067.149,78, stima a cui si era opposto il contraente generale affidatario dei lavori, il cui consulente ha redatto una perizia per € 242.927,29. La stima del consulente del contraente

generale non è stata accettata dalla ditta che ha attivato il contenzioso presso il Tribunale civile di OMISSIS, che è stato definito a seguito della transazione intercorsa tra il contraente generale e la ditta OMISSIS, con l'avallo di Anas, che ha riconosciuto la somma di € 625.000,00 a titolo transattivo. Sul punto, con la nota del 20/12/2021 Anas ha rappresentato che la differenza di importi rispetto alla transazione è dovuta sia al diverso valore attribuito al terreno espropriato sia al fatto che la stima del consulente Anas non ha preso in considerazione la voce relativa al risarcimento danni per la demolizione e la successiva ricostruzione della pavimentazione e dei soprasuoli e per la costituzione di una servitù e che non sono emersi elementi in base ai quali poter evincere l'illiceità della stima della terna tecnica.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio rileva che le tre perizie in atti differiscono sia per l'entità della superficie occupata, pari a mq 1678 per la terna tecnica e mq 1177 per il Contraente generale e per il consulente Anas, sia per il valore a mq, pari a € 317,18 per la terna tecnica, € 6,00 per il Contraente generale e € 20,00 per il consulente Anas. Pertanto, il Collegio rigetta la domanda

risarcitoria per assenza di prova sul danno.

2.4 Ditta OMISSIS - riduzione delle penali.

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X e X in solido e a titolo di dolo, per l'illecita riduzione della penale, quantificata dalla commissione di collaudo in € 786.306,00, che, per effetto della condotta dei suddetti convenuti, è diminuita a € 495.282,40, con conseguente danno erariale pari a € 291.023,60.

Al riguardo, il Collegio rileva che dalla documentazione in atti risulta che i convenuti X e X si sono adoperati per la riduzione della penale, riconoscendo a favore della ditta la presenza di giorni n. 110 di pioggia, di cui non si era tenuto conto nella proposta del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori e della commissione di collaudo.

Sul punto, il Collegio richiama le dichiarazioni rese dalla convenuta X e le intercettazioni del 15/07/OMISSIS, del 3/09/OMISSIS, del 4/09/OMISSIS e del 7/09/OMISSIS, da cui emerge il ruolo della convenuta X e del convenuto X, finalizzato ad agevolare la ditta OMISSIS attraverso una riduzione della penale per ritardo, motivata su oltre n. 100 giorni di pioggia non menzionati nella

documentazione dell'appalto.

Sul punto, il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 182 del D.p.r. n. 207/2010, all'epoca vigente, le osservazioni meteorologiche e idrometriche vanno annotate nel giornale dei lavori e, in caso di avverse condizioni climatiche il direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori (art. 159). Il Collegio evidenzia che la Procura regionale ha assolto all'onere probatorio, in quanto i convenuti X e X hanno posto in essere una condotta finalizzata alla riduzione della penale in assenza di eventi atmosferici di particolare intensità documentati dalla Direzione dei lavori, mentre i suddetti convenuti si sono limitati a rappresentare che i giorni di pioggia risultavano dalle consultazioni metereologiche dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della OMISSIS (OMISSIS), senza fornire alcuna documentazione probatoria sul punto. Sussiste, quindi, il danno erariale quantificato in € 291.023,60, derivante dalla condotta dolosa dei convenuti X e X, che hanno agito con lo scopo di favorire la ditta OMISSIS.

Il Collegio accoglie, quindi, la richiesta della Procura regionale di condanna in solido dei convenuti X e X per la voce di danno diretto relativa

all'indebita riduzione della penale.

3. Esaurito l'esame sulla voce di danno diretto, il Collegio passa a verificare la sussistenza del danno all'immagine.

Al riguardo, come è noto, il danno all'immagine rientra nella categoria del danno non patrimoniale e si configura quale violazione dell'art. 97 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 123/2023).

L'azione di responsabilità poteva essere esercitata, in base all' 17, comma 30 - ter, del D.L. n. 78/2009 e successive modifiche, *"nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97"*, ovvero *"per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale"*, a seguito di una sentenza di condanna passata in giudicato: la citata norma è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. h) dell'allegato 3 del codice di giustizia contabile (d.lgs n. 174/2016 e successive modifiche) e l'art. 51, comma 7, del c.g.c. richiede una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti commessi a danno della pubblica amministrazione.

Il Collegio rileva che, nel caso in esame, trova applicazione la disciplina di cui al citato art. 17,

comma 30 ter, quanto alla identificazione della tipologia dei reati per i quali è esercitabile l'azione per danno all'immagine (sul punto, Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 360/2023: *"L'art. 17, c. 30-ter, nella parte in cui prevedeva, per la risarcibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, la necessità di una sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti di cui capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ha certamente natura sostanziale (si veda, da ultimo, Sez. II d'App., sent. n. 120 del 2023) e, pertanto, la disposizione che ne ha modificato il contenuto nei termini anzidetti, ampliando il novero dei delitti per i quali la condanna con sentenza inderogabile consente la risarcibilità del danno all'immagine, non può che valere solo per il futuro, in relazione, quindi, a fatti dannosi perfezionatisi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016 (Sez. II d'App., sent. nn. 221 e 120 del 2023; Sez. I d'App., sent. n. 121 del 2018)"*.

La Procura contabile ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine, in relazione ai delitti di cui agli art. 318 corruzione per l'esercizio della funzione, 319 Corruzione per atto contrario ai

doveri d'ufficio, 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, rientranti nel libro II, titolo II, capo I e 353 Turbata libertà degli incanti, rientrante nel libro II, titolo II, capo II, per cui i convenuti stati condannati con la sentenza di patteggiamento n. OMISSIS, passata in giudicato, sentenza che equivale, per le considerazioni già espresse al punto **1.2.2**, a una sentenza di condanna.

Con riferimento al profilo probatorio, per costante giurisprudenza contabile la sentenza a pena patteggiata non costituisce prova, ma va valutata dal giudice contabile unitamente agli atti del processo penale depositati dalle parti (in termini, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 25/2023; Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 237/2023; Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 347/2023).

Ai fini del danno all'immagine, occorre, quindi, una sentenza irrevocabile di condanna del dipendente pubblico e/o di un soggetto comunque legato da un rapporto di servizio, per i delitti commessi a danno dell'amministrazione.

In tal contesto, la nuova formulazione dell'art.

445, comma 1 bis, c.p.p, applicabile al presente giudizio, non ha innovato rispetto al richiamato indirizzo giurisprudenziale, tenuto conto, come già rilevato, anche della condanna dei convenuti a pene accessorie.

Nel caso in esame, i convenuti sono stati condannati con la sentenza n. OMISSIS e, dalla documentazione in atti, risulta in modo inequivocabile la condotta illecita dei convenuti finalizzata ad agevolare i soggetti privati nel loro rapporto con Anas. Sul punto, assume rilievo quanto evidenziato dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e la relazione conclusiva della Guardia di Finanza e relativi allegati. Nella citata ordinanza, il GIP ha rilevato quanto segue:" Grazie ad un serrato controllo sugli indagati è emersi - all'interno degli Uffici A.N.A.S. già citati - un vero e proprio sistema corruttivo che, per come si vedrà nel prosieguo, non è episodico e/o occasionale dal momento che tiene impegnata la X per buona parte del suo tempo, coadiuvata dai suoi sodali (...). Le condotte poste in essere dagli indagati in maniera continua per l'intero periodo del monitoraggio (...) consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di un

ben consolidato sistema che trova le sue radici nell'associazione coordinata dalla X, alla continua ricerca/individuazione di nuovi "clienti" per lo scambio "di favori" nell'ambito di una procedura amministrativa che di pubblico non ha più nulla in quanto gestita "privatamente" non certo per l'interesse dell'ente bensì per gli interessi personali degli accoliti" (pag. 7 dell'Ordinanza).

In tal contesto il GIP ha inquadrato la vicenda in esame nell'ambito della "vendita della funzione" (pag. 13 dell'Ordinanza).

La sussistenza di un'associazione tra i convenuti finalizzata alla realizzazione di condotte riconducibili ai delitti contro la pubblica amministrazione trova conferma nella documentazione del procedimento penale in atti, e, in particolare, nelle dichiarazioni confessorie della convenuta X e di alcuni imprenditori, nelle intercettazioni telefoniche e ambientali e nell'attività d'indagine espletata (pedinamenti, perquisizioni, ecc.).

In ogni caso, il Collegio rileva che le condotte illecite dei convenuti assumono rilievo anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi non provata la fattispecie associativa, in quanto i convenuti hanno partecipato alla realizzazione degli episodi

contestati, con la consapevolezza di concorrere alla fattispecie di reato.

Il Collegio ritiene, poi, che non assuma rilievo quanto prospettato dalla difesa della convenuta X in ordine all'assenza della lesione dell'immagine di Anas per effetto di altre vicende penali antecedenti e successive a quella oggetto di esame. Tale prospettazione, infatti, giustificherebbe la realizzazione di condotte violative degli altrui diritti, per il fatto solo che altri soggetti abbiano già causato la lesione degli stessi diritti della personalità e dell'immagine, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la condotta dei convenuti ha violato l'immagine di ANAS.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno all'immagine, l'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, inserito dall'art. 1, comma 62, L. 6 novembre 2012, n. 190, così dispone: *"Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al*

doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

In via generale il Collegio rileva che il criterio di cui 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 costituisce una presunzione che può essere superata e che la Procura regionale non è, ovviamente, vincolata dalla quantificazione effettuata dalla Guardia di Finanza.

Nel caso in esame, occorre tener conto della ampia diffusione della vicenda sui mezzi d'informazione e all'interno dell'Ente - "clamor fori" - ma anche della diversità del ruolo dei convenuti all'interno di Anas e del numero delle contestazioni, in quanto è evidente la maggiore responsabilità della convenuta X sia per il ruolo apicale ricoperto sia per il numero degli episodi in cui ha violato i doveri d'ufficio agevolando i soggetti privati.

In tal contesto, accertato l'"an" del danno all'immagine, ai fini del "quantum" occorre procedere ad una valutazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in quanto è, da un lato, insufficiente la quantificazione del danno di cui alla relazione conclusiva della Guardia di Finanza, in quanto essa tiene conto solo dell'importo delle

tangenti percepite e non anche della condotta tenuta dai convenuti e, dall'altro, è eccessiva la quantificazione della Procura regionale che ha applicato in via principale il criterio equitativo e in via subordinata il criterio di legge, senza distinguere la posizione dei convenuti in ragione della condotta e del ruolo ricoperto all'interno di ANAS.

Ciò posto, si procede a quantificare il danno all'immagine relativamente agli episodi in esame.

3.1 Corruzione OMISSIS.

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X, X e X per il danno all'immagine di € 100.000,00 (tangente di € 50.000,00).

La fattispecie in esame riguarda la vicenda espropriativa, oggetto di esame al punto **2.1**.

Al riguardo, il Collegio rileva che la convenuta A ha ammesso l'accordo intercorso con il legale della ditta OMISSIS per il buon esito della pratica espropriativa, dichiarando di aver concordato la cifra di € 50.000,00. La convenuta X ha, inoltre, riferito del coinvolgimento del convenuto X, affermando che € 25.000,00 erano per lei, € 15.000,00 per il convenuto X e il restante diviso tra il convenuto X e un altro dipendente Anas (verbale

dell'udienza dell'11/07/2016, allegato n. 33 alla relazione della GdF) e il convenuto X ha ammesso l'accordo corruttivo all'udienza del 26/10/2015, dichiarando di aver ricevuto anche l'importo di € 5.000,00 (verbale dell'udienza del 26/10/2015, allegato n. 23 alla relazione della GdF).

Per quanto concerne la posizione del convenuto X, questi ha dichiarato di aver seguito la vicenda espropriativa ma di non essere a conoscenza dell'accordo corruttivo (verbale dell'udienza dell'16/10/2015, allegato n. 22 alla relazione della GdF). Sul punto, il Collegio osserva, però, che le intercettazioni in atti e la condotta del convenuto X sono elementi sufficienti per ritenere che anche questi fosse al corrente dell'accordo corruttivo e che abbia agito al fine di favorire il buon esito della procedura di esproprio, tant'è che ha predisposto la documentazione e ha invitato i OMISSIS a sottoscrivere l'accettazione della stima prima ancora di ricevere formalmente la proposta di Anas.

Pertanto, ad avviso del Collegio è pacifico che i convenuti X, X e X siano responsabili per il danno all'immagine di Anas, in quanto hanno agito per favorire il buon esito della pratica OMISSIS, come

risulta dalle dichiarazioni confessorie e dalla documentazione penale, compendiata sia nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza sia nell'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, laddove si fa riferimento alle intercettazioni ambientali e al controllo dell'autovettura del convenuto X, durante il quale veniva rinvenuto denaro contante per € 25.000,00, suddiviso in due quote da € 10.000,00 e una da € 5.000,00, che questi aveva ricevuto dal legale della ditta OMISSIS e che ha, poi, restituito al medesimo legale.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno, tenuto conto sia dell'importo della tangente concordata e di quella ritrovata nell'automobile del convenuto X e sia della condotta dei convenuti, il Collegio imputa alla convenuta X l'importo di € 50.000,00 di cui € 10.000,00 in solido con il convenuto X ed € 5.000,00 in solido con il convenuto X.

3.2 Corruzione e turbativa d'asta OMISSIS - OMISSIS

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X e X per il danno all'immagine di € 300.000,00 (tangente concordata di € 150.000,00) e in subordine di € 194.000,00 (tangente di € 97.000,00),

con riferimento alla sola ipotesi relativa alla corruzione.

Sul punto, il Collegio rileva che la condotta illecita dei convenuti X e X trova conferma nelle dichiarazioni confessorie dei convenuti, nella corresponsione della tangente e nella complessiva attività d'indagine, compendiata nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza e nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno, tenuto conto dell'importo della tangente corrisposta e della condotta dei convenuti, il Collegio quantifica in danno all'immagine in € 194.000,00, in solido a carico dei convenuti X e X.

3.3 Corruzione OMISSIS

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X, X e X per il danno all'immagine di € 300.000,00 (tangente concordata di € 150.000,00) e in subordine di € 100.000,00 (tangente di € 50.000,00). Sul punto, il Collegio rileva che la condotta illecita dei convenuti X e X trova conferma nelle dichiarazioni confessorie dei convenuti, nella corresponsione della tangente e nella complessiva attività d'indagine, compendiata nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza e nell'ordinanza

di applicazione delle misure cautelari, mentre il coinvolgimento del convenuto X risulta essere provato dalle intercettazioni telefoniche/ambientali.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno, si rileva che la convenuta X ha ricevuto la somma di € 50.000,00, di cui € 25.000,00 venivano consegnati ad altro funzionario Anas, mentre il convenuto X ha sicuramente ricevuto per sua ammissione la somma di € 1.500,00.

Pertanto, il Collegio quantifica il danno all'immagine in € 100.000,00, a carico a carico della convenuta X, di cui € 20.000,00 in solido con il convenuto X, € 20.000,00 in solido con il convenuto X.

3.4 Corruzione e turbativa d'asta OMISSIS.

La Procura regionale ha chiesto la condanna della convenuta X per il danno all'immagine di € 600.000,00 (tangente concordata di € 300.000,00) e in subordine di € 249.152,00 (tangente di € 30.000,00 e utilità derivante dal servizio noleggio di € 94.576,00).

Sul punto, il Collegio rileva che la condotta illecita della convenuta X trova conferma nelle dichiarazioni confessorie, nella corresponsione

della tangente di € 30.000,00, e nella complessiva attività d'indagine, compendiata nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza e nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari.

Pertanto, il Collegio quantifica il danno all'immagine in € 249.152,00.

3.5 Corruzione e turbativa d'asta OMISSIS -OMISSIS e OMISSIS.

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X e X per il danno all'immagine di € 420.0000,00 (tangente concordata di € 210.000,00) e in subordine di € 300.000,00 (tangente di € 150.000,00).

Con riferimento all'indebita riduzione della penale alla ditta OMISSIS, richiamato quanto già rappresentato al punto **2.4**, la condotta dei convenuti X e X trova conferma nelle conversazioni ambientali e telefoniche e nelle dichiarazioni confessorie della convenuta X.

Per quanto attiene al secondo episodio corruttivo relativo alla gara per i lavori di ammodernamento del tratto fine variante OMISSIS - OMISSIS e variante di OMISSIS- Ss n. OMISSIS, aggiudicata alla ditta OMISSIS, la convenuta X ha dichiarato di aver ricevuto la somma di € 200.000,00, di cui € 60.000,00

consegnati ad altro soggetto, nonché altri € 10.000,00 per i contenziosi.

In tal contesto, per entrambi gli episodi corruttivi il Collegio ritiene che il danno all'immagine sia pari a € 300.000,00, equivalente al doppio dell'importo della tangente percepita dalla convenuta X, di cui sono chiamati a rispondere in solido i convenuti X nella misura di € 300.000,00 e il convenuto X limitatamente a € 20.000,00, tenuto conto dell'apporto di questi nella sola vicenda relativa all'indebita riduzione delle penali.

3.6 Corruzione e turbativa d'asta OMISSIS

La Procura regionale ha chiesto la condanna della convenuta X per il danno all'immagine di € 320.000,00 (tangente di € 160.000,00).

Sul punto, il Collegio rileva che assumono rilievo le dichiarazioni confessorie della convenuta in ordine agli episodi corruttivi contestati dalla Procura contabile.

Pertanto, alla convenuta X è imputabile il danno di € 320.000,00.

3.7 Corruzione OMISSIS - OMISSIS

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X e X per il danno all'immagine di € 20.000,00 (tangente di € 10.000,00)

Il Collegio rileva che la posizione della convenuta X è confermata dalle dichiarazioni confessionarie e dalla documentazione probatoria in atti e che la posizione del convenuto X trova conferma nella relazione della Guardia di Finanza - comunicazione della notizia di reato del 25/11/2015 (pag. 154/159), in quanto dalle intercettazioni risulta che il convenuto X si è adoperato per il buon esito dell'operazione illecita.

Pertanto, in relazione al suddetto accordo corruttivo il Collegio ritiene che i suddetti convenuti X e X siano in solido tenuti al danno all'immagine per € 20.000,00.

3.8 Corruzione e turbativa d'asta OMISSIS.

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X e X per il danno all'immagine di € 100.000,00 (tangente di € 50.000,00).

Al riguardo, il Collegio rileva che dalle dichiarazioni confessionarie della convenuta X risulta l'accordo corruttivo con il pagamento di una tangente di € 50.000,00, di cui € 10.000,00 per un altro soggetto per il tramite del convenuto X e che € 40.000,00 venivano restituiti dalla convenuta X a causa della mancata aggiudicazione dell'appalto (deposizione dell'11/07/2016).

Per quanto attiene al convenuto X, il suo coinvolgimento trova conferma nelle intercettazioni riportate nella "comunicazione notizia di reato, prot. n. OMISSIS, (da pag. 162 a pag. 184, allegato 8 tra gli allegati sub. n. 28 alla relazione conclusiva della Guardia di Finanza).

Alla luce delle considerazioni che precedono, per il suddetto accorto corruttivo il Collegio quantifica il danno all'immagine nell'importo di € 100.000,00 a carico della convenuta X, di cui € 20.000,00 in solido con il convenuto X.

3.9 Corruzione OMISSIS.

La Procura regionale ha chiesto la condanna della convenuta X per il danno all'immagine di € 20.000,00 (tangente di € 10.00,00).

Il Collegio rileva che la posizione della convenuta X in ordine all'episodio corruttivo è confermata dalle dichiarazioni confessorie e dalla documentazione probatoria in atti.

Pertanto, il Collegio ritiene che la convenuta X sia tenuta al danno all'immagine per € 20.000,00.

3.10 Corruzione e turbativa d'asta OMISSIS

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X e X per il danno all'immagine di € 50.000,00 (tangente concordata di € 25.00,00) e in

subordine di € 20.000,00, (tangente di € 10.000,00).

Il Collegio rileva che la posizione dei convenuti in ordine all'episodio corruttivo sia confermata dalle dichiarazioni confessorie e dalla documentazione probatoria in atti, in particolare dalla conversazione ambientale del 14/09/2015 nella quale trova conferma il ruolo del convenuto X nella vicenda corruttiva.

Pertanto, il Collegio quantifica il danno all'immagine in € 20.000,00 a carico della convenuta X, di cui € 5.000,00 a carico del convenuto X in solido.

3.11 Corruzione OMISSIS - OMISSIS.

La Procura regionale ha chiesto la condanna della convenuta X per il danno all'immagine di € 20.000,00 (tangente di € 10.00,00).

Il Collegio rileva che la posizione della convenuta X in ordine all'episodio corruttivo è confermata dalle dichiarazioni confessorie e dalla documentazione probatoria in atti.

Pertanto, il Collegio ritiene che la convenuta X sia tenuta al danno all'immagine per € 20.000,00.

3.12 Corruzione OMISSIS - vicenda espropri.

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X e X per il danno all'immagine di €

134.231,96, tenendo conto dell'importo della tangente usualmente chiesta per casi analoghi di € 10.000,00 per ciascuna delle pratiche espropriative, per un totale di € 30.000,00 e dell'utilità derivante dall'assunzione di un dipendente presso una ditta privata, parente del convenuto X, pari a € 37.115,98, (€ 74.231,96 + € 60.000,00).

Il Collegio rileva che la posizione dei convenuti in ordine agli episodi corruttivi sia confermata, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche in atti. Sul punto, il Collegio rileva che l'assenza di prova sul danno diretto non incide sulla natura penalmente illecita dell'accordo intercorso con il soggetto privato, finalizzato ad agevolare il buon esito, anche con riferimento alla tempistica dei pagamenti, delle pratiche espropriative.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno all'immagine, evidenziato che non assume rilievo la retribuzione percepita dal parente del convenuto X e in assenza di un importo a titolo di tangente, il Collegio quantifica in via equitativa il danno in € 30.000,00 a carico della convenuta l'X, di cui € 10.000,00 a carico del convenuto X in solido.

3.13 Corruzione OMISSIS

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei

convenuti X e X per il danno all'immagine di € 40.000,00 (tangente di € 20.000,00).

Il Collegio rileva che la posizione della convenuta X in ordine all'episodio corruttivo è confermata dalle dichiarazioni confessionarie e dalla documentazione probatoria in atti, mentre non vi sono prove sufficienti per ritenere che sia stato coinvolto nella vicenda corruttiva anche il convenuto X, non essendo a tal fine sufficiente l'intercettazione del 15/07/2014 nella quale emerge il nome di un certo "OMISSIS", che non può essere con certezza identificato nel convenuto X né il fatto che il convenuto X si sia occupato di alcune pratiche.

Pertanto, il Collegio ritiene responsabile per il danno all'immagine di € 40.000,00 solo la convenuta X.

3.14 Concussione per induzione OMISSIS.

La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti X e X per il danno all'immagine di € 20.000,00, tenendo conto dell'importo della tangente usualmente chiesta per casi analoghi di € 10.000,00. Al riguardo, il Collegio ritiene che i fatti contestati dalla Procura regionale trovino puntuale riscontro nelle conversazioni ambientali e in

generale da quanto riportato nell'informativa di polizia giudiziaria n. OMISSIS (da pag. 156 a pag. 173).

Pertanto, il Collegio ritiene quantifica il danno all'immagine in € 20.000,00 a carico della convenuta X, di cui € 5.000,00 a carico del convenuto X in solido.

3.15 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio quantifica il danno all'immagine in € 1.483.152,00 così ripartito:

- X: per l'intero importo di € 1.483.152,00
- X: in solido fino alla concorrenza di € 234.000,00;
- X: in solido fino alla concorrenza di € 25.000,00;
- X: in solido fino alla concorrenza di € 70.000,00.

4. Danno da disservizio per interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione.

Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti risulta che gli accordi illeciti e la corresponsione delle tangenti avvenivano durante l'orario lavorativo e negli uffici di Anas. In tal contesto è provata la sussistenza del danno per interruzione del nesso sinallagmatico, in quanto i convenuti non hanno prestato, almeno in parte, la loro attività lavorativa a vantaggio di Anas.

Sul punto, il Collegio rileva che la suddetta

tipologia di danno, riconducibile al danno patrimoniale, è diversa dal danno da disservizio in quanto non attiene al maggior costo sopportato dall'Ente per verificare l'azione amministrativa di dipendenti infedeli.

Per quanto concerne la quantificazione, occorre tener conto del diverso ruolo della convenuta X rispetto ai convenuti X, X e X.

Pertanto, il Collegio accoglie parzialmente la domanda, quantificando, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il danno in rapporto alla retribuzione percepita nel periodo considerato dalla Procura regionale (data di inizio delle intercettazioni del 24/10/2014 e ordinanza applicativa delle misure cautelari del 19/10/OMISSIS):

- X: € 44.430,25, pari al 30 della retribuzione;
- X: € 12.019,20, pari al 10 della retribuzione;
- X: € 7.793,58, pari al 10 della retribuzione;
- X: € 5.474,94, pari al 10 della retribuzione.

5. Conclusioni

Il Collegio respinge, quindi, le eccezioni dei convenuti e accoglie parzialmente la domanda di condanna della Procura regionale, quantificando il risarcimento del danno, comprensivo di rivalutazione

monetaria, oltre a interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, come segue:

A. Danno diretto:

€ 291.023,60, in solido a carico dei convenuti

X e X;

B.Danno all'immagine, € 1.483.152,00 così ripartito:

- X: per l'intero importo di € 1.483.152,00
- X: in solido fino alla concorrenza di € 234.000,00;
- X: in solido fino alla concorrenza di € 25.000,00;
- X: in solido fino alla concorrenza di € 70.000,00

C. Danno da interruzione del nesso sinallagmatico:

- X: € 44.430,25;
- X: € 12.019,20;
- X: € 7.793,58;
- X: € 5.474,94.

In fase di esecuzione dovrà tenersi conto dell'importo di € 173.000,00 corrisposto dalla convenuta X, mentre non assumono rilievo le somme oggetto di confisca, tenuto conto della differenza che sussiste tra la confisca penale, che costituisce una misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 c.p. e il risarcimento del danno per responsabilità erariale (in termini questa sezione,

sent. n. 258/2023).

Da ultimo, il Collegio rileva che, in ragione della condotta dolosa dei convenuti, non è possibile l'esercizio del potere riduttivo né valutare l'eventuale concorso di Anas per comportamento omissivo ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Nulla per le spese di lite del terzo interveniente, trattandosi di intervento adesivo dipendente.

Alla soccombenza e alla conseguente condanna dei convenuti segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 79860 del registro di Segreteria:

1. rigetta le eccezioni dei convenuti X X, X X, X X, e X X;
2. accoglie parzialmente la domanda attrice e, per

l'effetto, condanna i convenuti X, X, X e X al risarcimento del danno a favore di Anas S.p.a, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo, così ripartito:

A. Danno diretto:

€ 291.023,60, in solido a carico dei convenuti X e X;

B. Danno all'immagine, € 1.483.152,00 così ripartito:

- X: per l'intero importo di € 1.483.152,00
- X: in solido fino alla concorrenza di € 234.000,00;
- X: in solido fino alla concorrenza di € 25.000,00;
- X: in solido fino alla concorrenza di € 70.000,00

C. Danno da interruzione del nesso sinallagmatico:

- X: € 44.430,25;
- X: € 12.019,20;
- X: € 7.793,58;
- X: € 5.474,94;

3. nulla per le spese dell'intervento di Anas S.p.a.;

4. condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26

agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 e del 29 novembre 2023.

L'Estensore

Massimo Balestieri

f.to digitalmente

Il Presidente

Tommaso Miele

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **1.203,65 (milleduecentotre/65)**

Il Dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
F.to digitalmente